



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***Genova, 02 ottobre 2017***

### **3) DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE**

**3.2) DISCIPLINA NORMATIVA DEL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

**3.5.) REGISTRO DEI REVISORI LEGALI: FORMAZIONE CONTINUA**

**Sala Convegni Teatro Politeama  
Via Bacigalugo 2 – Genova**

# Indice

---

D. LGS 39/2010 E LE ALTRE FONTI NORMATIVE	3
PROT. 37343 DEL 07/03/2017 – «LA DETERMINA» DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE CONTINUA	16
PROT. 145298 DEL 06/07/2017 - CIRCOLARE NR. 26 MEF – ISTRUZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA	18
F A Q	22

---

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

Portata “innovativa” introdotta a suo tempo dal D. Lgs n.39/2010

Sotto il profilo  
**PROFESSIONALE**  
NON ha regolato una  
nuova professione

Sotto il profilo della  
**GOVERNANCE**  
NON ha avuto impatti se  
non per alcuni  
specifici e limitati interventi  
di coordinamento

Sotto il profilo dell'esercizio dell'  
**ATTIVITÀ DI REVISIONE**  
ha introdotto una disciplina più rigorosa  
sintetizzabili in

1. indipendenza,
2. deontologia,
3. formazione,
4. principi di revisione,
5. controllo della qualità.

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

## D. Lgs. 39/2010

- Capo I Art.1 definizioni
- Capo II Artt.2 – 5 ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA
- .....
- Art.5 formazione continua
- Capo III Artt. 6 -8 REGISTRO
- Capo IV Artt. 9 - 15 SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE
- Capo V Artt. 16- 19ter DISPOSIZIONI RIGUARDANTI EIP ED ESRI
- CAPO VI art.20 CONTROLLO DELLA QUALITA'
- CAPO VII Artt.21- VIGILANZA
- CAPO VIII Artt.24-32 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
- CAPO IX Artt. 33- 36 ASPETTI INTERNAZIONALI
- CAPO X artt.37- 42 MODIFICHE E ABROGAZIONI NORMATIVA VIGENTE

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

## Le altre fonti normative oltre il citato D. Lgs. 39/10

- Direttiva 2006/43/CE
- IFAC - International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
- ISA CLARIFIED 2009

## D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

Il quadro normativo che emerge a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010 comprende, a seconda dei casi, la possibile applicazione di almeno tre diverse fonti normative generali, ossia il codice civile (artt. 2409 bis e seguenti), il TUF ed il Decreto stesso.

Ad oggi, non è stata realizzata nessuna forma di codificazione unificata di tali diverse disposizioni di leggi, il che rende particolarmente onerosa la lettura, il coordinamento e l'interpretazione delle norme.

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

Viene introdotto il concetto di **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**, che sostituisce i precedenti riferimenti al controllo contabile ed alla revisione contabile. Nelle intenzioni del legislatore probabilmente si voleva prevedere un modello generale per la revisione legale dei conti (gli artt. 9 – 15 del Decreto), al quale è stato aggiunto un modello specifico per gli Enti di Interesse Pubblico (cd. EIP, di cui agli artt. 16 – 19 del Decreto).

Viene istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") il **REGISTRO DEI REVISORI LEGALI**, ai cui iscritti è riservata l'attività di revisione legale dei conti (artt. 2 – 8 del Decreto). Per quanto riguarda i soggetti precedentemente iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e le società di revisione iscritte nel cd. Albo Consob ex art. 161 TUF, tutti questi hanno diritto all'iscrizione al nuovo Registro dei revisori legali (art. 43 comma 8 del Decreto).

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

La categoria degli **EIP** comprende la lista di soggetti di cui all'art. 16 del Decreto ed è in parte diversa dai soggetti precedentemente assoggettati alla revisione ai sensi del TUF: infatti, per esempio, la categoria degli EIP comprende tutte le banche, tutti gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante (art. 116 TUF) e tutti gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB.

Il nuovo modello generale applicabile a tutte le revisioni legali dei conti (salvo le peculiarità indicate nel successivo punto, applicabili agli EIP) mostra le seguenti caratteristiche principali.

- La durata degli incarichi è fissata in tre esercizi, senza limiti a successivi rinnovi, sempre triennali.
- Il conferimento dell'incarico avviene su proposta motivata del collegio sindacale (art. 13 comma 1 del Decreto).



# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

- L'assemblea di conferimento dell'incarico indica anche il corrispettivo, e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso in corso di incarico.
- A seguito dell'abrogazione dell'art. 2409 ter c.c., l'art. 14 comma 1 del Decreto fissa il contenuto dell'obbligazione del revisore legale e della società di revisione legale, ossia l'espressione di un giudizio sul bilancio (con una relazione che rispecchi il contenuto previsto dai commi 2 e 3) e la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
- Il Libro della Revisione è stato abrogato (abrogazione degli artt. 2409 ter c.c. e 155 comma III TUF, nonché indirettamente anche dell'art. 145 del Regolamento Emittenti).
- Viene espressamente previsto che il revisore entrante deve consultare il revisore uscente al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione (art. 9 comma 2 del Decreto).

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

- E' ancora prevista la revoca per giusta causa (art. 13 comma 3 del Decreto), ma non è più richiesta l'autorizzazione del Tribunale; in tal caso occorre solo dare comunicazione della revoca al MEF (art. 13 comma 7 del Decreto), fornendo adeguate informazioni in merito.
- È prevista la possibilità per il revisore legale e la società di revisione legale di dimettersi dall'incarico o risolvere lo stesso secondo quanto previsto dal D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012 emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 4 del Decreto Legislativo 39/2010.
- Viene introdotto un concetto limitato di prorogatio del revisore legale o della società di revisione legale non immediatamente sostituito, in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale, per un periodo comunque non superiore a 6 mesi (art. 13 comma 6 del Decreto).

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

- Viene prevista per tutte le ipotesi di revisione legale dei conti (e non più soltanto agli incarichi rientranti nell'art. 165 TUF) la responsabilità unica del revisore del bilancio consolidato (artt. 14 comma 6 del Decreto), nonché gli obblighi di conservazione ed accesso alle carte di lavoro dei revisori residenti in Paesi terzi.
- L'art. 10 del Decreto fissa le regole generali in tema di indipendenza, quali i concetti di minaccia / salvaguardia; l'obbligo di documentare nelle carte di lavoro i rischi relativi all'indipendenza nonché le corrispondenti salvaguardie; il divieto per gli Amministratori della società di revisione o di un'affiliata di intervenire nell'attività di revisione in modo da compromettere l'indipendenza e l'obiettività; la disciplina relativa alla determinazione del corrispettivo per l'attività di revisione; le limitazioni alla misura della retribuzione dei dipendenti della società di revisione; il richiamo ai principi di indipendenza ed obiettività approvati o emanati dal MEF.

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

- Per quanto riguarda la disciplina delle cause di ineleggibilità e di decadenza, dovrà essere emanato un regolamento da parte del MEF e, nelle more, continuerà ad applicarsi l'art. 2409 quinquies c.c. (art. 43 comma 1 del Decreto).
- Principi di Revisione da applicare sono quelli emanati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2 dell'Ottava Direttiva (art. 11); fino al 01/01/2015, abbiamo convissuto con due norme transitorie: l'art. 11 comma 3 del Decreto, secondo il quale si sono applicati i Principi "elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob", e l'art. 43 comma 3 del Decreto, secondo il quale si sono applicati i Principi di Revisione raccomandati / emanati dalla Consob ai sensi dell'art. 162 TUF.
- Dal 01/01/2015 i principi di revisione di riferimento sono gli I.S.A. Clarified (International standard on audit) emessi dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)



# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

## LO STANDARD SETTER DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI

- IFAC (International Federation of Accountants) - Organizzazione mondiale della professione economico-contabile cui aderiscono 158 membri e associati provenienti da 122 paesi. Elabora standards internazionali in materia di:
  - ✓ etica - International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);
  - ✓ revisione contabile - International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB);
  - ✓ formazione professionale - International Accounting Education Standards Board (IAESB);
  - ✓ contabilità per il settore pubblico - International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

## D.LGS. 39/2010 - contenuti

### Art.5 formazione continua

1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.
2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF..... Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.
3. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.
5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

# D. Lgs. 39/2010 e le altre fonti normative

---

## Art.5 formazione continua – segue

1. ...omissis...
10. L'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.
11. Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.
12. Il MEF verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

- **Contenuto**

Stabilisce gli obblighi di formazione continua  
e privilegia le materie caratterizzanti la revisione legale

- **Adozione del programma** di formazione continua o aggiornamento professionale
- Determina che i revisori legali iscritti al registro sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione continua come previsto dalla legge
- Stabilisce gli obblighi di formazione continua e privilegia le materie caratterizzanti la revisione legale
- **Riconosce l'attività di formazione** organizzata **all'interno delle società di revisione legale** a favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi di revisione legale
- La **formazione erogata** deve risultare **conforme** al programma annuale di formazione elaborato dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali



- **Contenuto - segue**

Le materie del Gruppo A dovranno rappresentare almeno il 50 per cento dei crediti formativi di ciascun iscritto (almeno 10 crediti formativi annuali).  
La scelta dei restanti crediti formativi è libera.

**Materie Gruppo A**

1. Gestione del rischio e controllo interno
2. Principi di revisione nazionale e internazionali
3. Disciplina della revisione Legale
4. Deontologia professionale ed indipendenza
5. Tecnica professionale della revisione

**Materie Gruppo B**

1. Contabilità generale
2. Contabilità analitica e di gestione
3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
4. Principi contabili nazionali ed internazionali
5. Analisi finanziaria

**Materie Gruppo C**

1. Diritto civile e commerciale
2. Diritto societario
3. Diritto fallimentare
4. Diritto tributario
5. Diritto del lavoro e della previdenza sociale
6. Informatica e sistemi operativi
7. Economica politica, aziendale e finanziaria,
8. Principi fondamentali di gestione finanziaria
9. Matematica e statistica.

## 1) Disciplina della formazione continua

- Obbligo formativo triennale
- 60 crediti formativi nel triennio
- Almeno 20 crediti formativi all'anno
- Per l'anno 2017 1 h = 1 credito formativo
- Almeno 10 crediti devono riguardare le materie del Gruppo A (materie caratterizzanti)
- L'offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del MEF
- la **partecipazione**, nell'arco del triennio, a **identico corso** o a più corsi riguardanti gli **stessi argomenti**, **permette di maturare i conseguenti crediti formativi una sola volta**.

## 2) Soggetti idonei ad offrire la formazione continua obbligatoria ai revisori legali dei conti

2.1) Programmi di formazione a distanza erogati dal MEF – **Verranno comunicati in seguito**

2.2) Programmi di formazione a distanza o in aula erogati da enti pubblici o privati accreditati dal MEF mediante apposita convenzione

2.3) Albi professionali/società di revisione ai propri iscritti/collaboratori

### **2.3) Formazione professionale erogata da albi o ordini professionali a favore dei professionisti iscritti e dalle società di revisione legale a favore di coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili di incarichi di revisione**

Tale formazione è riconosciuta equivalente purché conforme al programma del MEF

- NON è richiesta comunicazione preventiva ai fini del riconoscimento
- La comunicazione è successiva alla conclusione dell'attività di formazione e deve contenere:
  - ✓ Argomenti dei corsi che giustificano la richiesta di riconoscimento e corrispondenti crediti
  - ✓ Argomenti dei corsi che sono riconducibili alle materie caratterizzanti (Gruppo A) e i relativi crediti
  - ✓ **Le singole società di revisione concorderanno con il MEF le modalità di trasmissione**
  - ✓ **La corrispondenza tra gli argomenti dei corsi e le materie del programma del MEF DEVE ESSERE SCRUPOLOSA**
  - ✓ **Qualora gli ordini professionali o le società di revisione scegliessero di rivolgere la propria offerta formativa all'esterno, sono tenuti ad accreditarsi presso il MEF**

### 3) Esenzioni e fase transitoria

Tale formazione è riconosciuta equivalente purché conforme al programma del MEF

Le disposizioni che prevedono un esonero dagli obblighi della formazione continua nei riguardi di altri professionisti iscritti ad albi, **NON producono** effetti nei riguardi degli obblighi discendenti dall'iscrizione nel registro della revisione legale.

Ad oggi **nessuna** disposizione normativa prevede **l'esonero** dall'obbligo di formazione continua per gli iscritti al registro dei revisori legali.

Per i revisori legali iscritti al registro **nel corso dell'anno**, l'obbligo di formazione continua decorre dal **1° gennaio dell'anno successivo** alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

## F A Q

- Per quanto riguarda i corsi di formazione già svolti nel 2017, è possibile il loro accreditamento comunicando l'agenda del corso da cui si evincono gli argomenti trattati e la loro mappatura con il Programma?

**Sì, a patto che le presenze siano documentabili e che il programma sia ricondotto al Programma Annuale del MEF**

- Sono validi solo i crediti formativi per i corsi seguiti in aula o possono valere anche corsi erogati in videoconferenza?

**Sì, a patto che le presenze siano documentabili**

- Se è possibile somministrare la formazione anche via videoconferenza o virtualclassroom, vi sono dei requisiti tecnici per poterla accreditare?

**Non ve ne sono di particolari per ora, ma la presenza deve essere documentata**

- La circolare esclude l'esonero dagli obblighi formativi; una persona in maternità, che non rientra entro il 31.12.2017, in considerazione del fatto che la circolare è del 6 luglio u.s., può essere esentata?

**No, ad oggi non sono previste esenzioni se non per chi si è iscritto in corso d'anno; chi si è iscritto nell'anno, non deve, per il 2017, acquisire i crediti della formazione continua**

- I crediti formativi ottenuti partecipando ai corsi presso gli ordini professionali su materie inerenti la formazione per i revisori, devono essere trasmessi al MEF dalla società di revisione, dal singolo iscritto o dall'Ordine, nel caso di revisori facenti parte di una società di revisione?

**La trasmissione delle ore di formazione fruite è responsabilità dell'ente erogante**



## F A Q

- I crediti formativi ottenuti partecipando ai corsi presso enti accreditati o direttamente presso il MEF, sono validi per l'Ordine?

No, per l'Ordine valgono solo i crediti formativi ottenuti partecipando a corsi organizzati dall'ordine

- I crediti formativi ottenuti partecipando ai corsi di revisione valgono come crediti formativi per ODCEC?

Sì, ODCEC ha chiarito che i 20 crediti per i revisori sono un di cui dei 30 previsti annualmente per l'ordine

- I docenti dei corsi devono essere necessariamente revisori iscritti al registro?

È prevista una «**provata esperienza**» pertanto si propende per il sì, in ogni caso devono esserci TITOLI ..... si attende risposta dal MEF alle FAQ effettuate

- Se si fa il relatore, si acquisiscono maggiori crediti formativi anche per il Registro dei revisori?

Ad oggi non è previsto e non si prevede per ora un tale riconoscimento. È chiaro che i docenti interno quando fanno docenza, acquisiscono crediti formativi come i discenti

- Se sono docente universitario in materie inerenti la revisione e/o scrivo libri su tali argomenti, può essere ritenuto valido ai fini della formazione continua?

Ad oggi no



## F A Q

---

- Si può andare a credito se faccio più di venti ore?

Ad oggi no

- Posso rifare lo stesso corso l'anno successivo?

Ad oggi no; è specificato che lo stesso corso non dà diritto a doppi crediti formativi

- I Dottori Commercialisti devono fare 50 crediti in tutto oppure 30 sono sufficienti?

30 sono sufficienti, di cui 20 facenti parte del programma annuale del MEF, sempre che siano stati erogati dall'Ordine; se invece i 20 crediti formativi per i revisori sono stati acquisiti presso la propria società di revisione, essi non valgono per ODCEC e quindi se ne devono di fatto fare 50

- C'è un regime di tolleranza se non faccio i 20 crediti all'interno del triennio?

Non è regolamentato per ora, anche se nella circolare nr. 26 si parla della possibilità di andare a debito





---

# Domande?

La commissione di studio: «Bilancio, Revisione e Principi Internazionali» è disponibile per eventuali approfondimenti e quesiti ai seguenti riferimenti [segreteria@odcecge.it](mailto:segreteria@odcecge.it)

**Grazie per l'attenzione**

